

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ESTRANGEROS

Nella seduta del 14/11/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, che intrattiene con l'intermediario convenuto un rapporto di affidamento su titoli *"salvo buon fine"*, contesta le modalità di addebito applicate dall'intermediario su tale linea, in relazione ad una ricevuta bancaria presentata in data 16 marzo 2012 e ritirata dalla stessa ricorrente in prossimità alla scadenza del 31 luglio 2012.

In particolare, con reclamo del 28 dicembre 2012 negativamente riscontrato dall'intermediario il 6 febbraio 2013 e con successivo ricorso all'ABF presentato in data 29 marzo 2013, la ricorrente si lamenta del fatto che, a seguito del ritiro alla scadenza di una ricevuta bancaria presentata in data 16 marzo 2012, l'intermediario, *"contrariamente a quanto eseguito in passato per operazioni analoghe"*, ha *"annullato la presentazione con effetto retroattivo"* alla data di presentazione del titolo, determinando in tal modo uno scoperto oltre fido per il periodo compreso tra la data di presentazione del titolo e quella del ritiro, e quindi *"determinando l'addebito di interessi e commissioni"* a carico della ricorrente.

In ragione di quanto sopra la ricorrente richiede all'ABF il *"ricalcolo interessi calcolati fuori fido per tutto il periodo riguardante l'annullamento della emissione della ricevuta bancaria"*

emessa salvo buon fine ... con riduzione almeno dei tassi applicati e non fuori fido con restituzione degli interessi”.

In uno con il ricorso è stata depositata la seguente documentazione: all. 1 nota contabile del 15 marzo 2012; all. 2 richiesta di addebito ricevuta bancaria del 6 luglio 2012; all. 3 nota contabile del 9 luglio 2012; all. 4 evidenza addebiti e competenze in conto corrente; all. 5 reclamo del 28 dicembre 2012; all. 6 riscontro dell'intermediario del 6 febbraio 2013.

L'intermediario ha depositato le proprie controdeduzioni in data 15 maggio 2013, osservando quanto segue:

- di aver accordato alla ricorrente una linea di credito del tipo “*SBF conto unico*” a revoca per effetto della quale “*la banca anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso, con liquidazione posticipata degli interessi*”. Precisa l'intermediario che “*la funzione peculiare del prestito ... è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato*”.
- che il ricalcolo delle competenze e degli interessi, a far data dalla data di presentazione della ricevuta bancaria successivamente ritirata, è del tutto legittimo allorquando “*non vi siano ulteriori anticipi in sostituzione delle ricevute bancarie richiamate in grado di coprire l'utilizzo effettuato*”. Che pertanto, avendo la ricorrente “*richiesto in data 6 luglio 2012 l'addebito della ricevuta bancaria dalla stessa emessa in data 16/3/2012 ... dell'importo di euro 42.350,00 in scadenza il 31/07/2012 ... la procedura ha ricalcolato le competenze di liquidazione di marzo e giugno 2012 in quanto l'effetto era stato presentato per l'anticipo in data 16/03/2012*”.

Sulla base di quanto sopra, l'intermediario insiste per il rigetto del ricorso in quanto “*l'operazione di richiamo è stata disposta dalla ricorrente e le condizioni applicate in sede di riliquidazione sono quelle contrattualmente stabilite con il cliente e dallo stesso sottoscritte*”.

In uno con le controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha prodotto la seguente documentazione: all. 1, reclamo in data 28 dicembre 2012, all. 2 risposta a reclamo 6 febbraio 2013; all. 3 richiamo dell'effetto da parte della ricorrente; all. 4 contratto sottoscritto dalla ricorrente; all. 5 comunicazione inviata al cliente a seguito del richiamo.

Esaminato il ricorso nella riunione del 5 settembre 2013 il Collegio ha deliberato “*di sospendere la procedura e di richiedere alla parte più diligente di fornire gli estratti conto del periodo rilevante, da cui emerga la struttura degli addebiti oggetto della contestazione della ricorrente*”.

Con nota del 2 settembre 2013, pervenuta all'ABF il successivo 1° ottobre, l'intermediario ha trasmesso alla Segreteria Tecnica la seguente documentazione: all. 6, estratto conto dal 1 marzo 2012 al 30 settembre 2012; all. 7 prospetto liquidazione al 31 marzo 2012, 30 giugno 2012, 30 settembre 2012; all. 8 prospetto scalare al 31 marzo 2012, al 30 giugno 2012, al 30 settembre 2012; all. 9 tassi SBF al 31 marzo 2012, al 30 giugno 2012 al 30 settembre 2012; fidi di cassa applicati in liquidazione al 31 marzo 2012, al 30 giugno 2012, al 30 settembre 2012; all. 10, portafoglio commerciale elenco movimentazione SBF maturazione valuta dal 31 marzo 2012 al 30 settembre 2012; all. 11, prospetto scalare ante riliquidazione al 31 marzo 2012, al 30 giugno 2012, al 30 settembre 2012; all. 12 prospetto scalare vigente post riliquidazione al 31 marzo 2012, al 30 giugno 2012 al 30 settembre 2012; all. 13, disposizione di richiamo effetto oggetto del ricorso; all. 14 interrogazione effetto richiamato.

DIRITTO

Occorre preliminarmente osservare come, in applicazione del ricevuto principio più volte affermato dai Collegi ABF, anche in considerazione della natura della procedura tendenzialmente scevra dall'esasperazione formalistica, l'Arbitro è tenuto ad applicare con particolare scrupolo la regola per cui il giudicante deve individuare il contenuto e la portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, senza limitarsi al tenore meramente letterale delle stesse e prestando invece riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte richiedente. Nel caso di specie, il *"ricalcolo degli interessi calcolati fuori fido per tutto il periodo riguardante l'annullamento della emissione della ricevuta bancaria emessa salvo buon fine"* esprime la richiesta della ricorrente di impugnazione dei corrispettivi, a titolo di commissioni e di interessi *"fuori fido"*, applicati dall'intermediario per effetto dell'intervenuto ritiro della ricevuta bancaria - in precedenza (in data 16 marzo 2012) presentata per l'anticipo - comunicato all'intermediario in data 6 luglio 2012.

L'esame del presente ricorso inerisce pertanto due profili di indagine: *(i)* da un lato il Collegio deve esprimersi sulla legittimità dell'addebito della ricevuta bancaria in esame eseguito dall'intermediario, con valuta 16 marzo 2012, per effetto del ritiro del titolo ordinato dalla ricorrente nel luglio 2012 e sul conseguente ricalcolo dei saldi dell'esposizione della ricorrente intervenuto con conseguente applicazione dei corrispettivi previsti per l'operatività *"oltre fido"* a decorrere dal 16 marzo 2012. *(ii)* Dall'altro deve in ogni caso esprimersi sulla legittimità di tali corrispettivi, siccome addebitati dall'intermediario in presenza della operatività *"oltre fido"* così riscontrata per effetto del ricalcolo.

Quanto al profilo sub *(i)* ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il ritiro della ricevuta bancaria effettuato dallo stesso ricorrente in prossimità alla sua scadenza abbia determinato il venir meno del presupposto in base al quale lo sconto, e dunque la relativa disponibilità di credito (euro 42.350,00), erano stati concessi dall'intermediario all'atto della presentazione del titolo. Essendo pacifico fra le parti e in ogni caso evidente in via documentale (cfr. all. 4 intermediario) che, nel caso di specie, l'anticipazione erogata dall'intermediario fosse *"salvo buon fine"*, ritiene il Collegio legittima la condotta dell'intermediario che ha provveduto ad addebitare sul conto affidamenti, con valuta alla data del *"caricamento"*, il corrispondente valore dell'ammontare in precedenza concesso in affidamento all'atto della presentazione della medesima ricevuta bancaria. Ne consegue anche la legittimità del ricalcolo operato dall'intermediario e della conseguente nuova determinazione dei corrispettivi maturati nel corso del periodo (marzo – luglio 2012).

Quanto al profilo sub *(ii)* ritiene viceversa il Collegio illegittima l'applicazione da parte dell'intermediario delle commissioni *"extra fido"* applicate per effetto del suddetto ricalcolo. In particolare, dall'esame dei prospetti depositati dall'intermediario sub all.ti 11 e 12 (prospetti pre-ricalcolo e post-ricalcolo) risulta che l'intermediario - in conformità alle condizioni di tasso di interesse e alle commissioni riportate nel documento di sintesi n. 1 dell'8 marzo 2012 accluso al contratto di affidamento in conto corrente dal medesimo prodotto sub all. 4 - abbia applicato oltre ad un *"tasso debitore fuori fido"* anche una commissione *ad hoc* qualificata *"spesa giornaliera per utilizzo oltre o assenza di fido"*. Tale commissione risulta determinata a scaglioni di 5, 10, 50, 100 e 200 euro al giorno per sconfinamenti, rispettivamente, fino a 200, 5.000, 25.000, 100.000, 2.000.000 e superiori a 2.000.000 di euro (cfr. all. 4 intermediario).

L'applicazione di tale commissione (e dunque il tema della remunerazione dell'intermediario in caso di sconfinamento) si inserisce in un contesto normativo che, nel periodo oggetto d'esame (marzo - luglio 2012), appariva in piena evoluzione. In particolare l'intervenuta abrogazione, con effetto dal 24 gennaio 2012, dei commi 1 e 3 dell'art. 2-bis del d.l. 29 novembre 2008 n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2) è intervenuta parallelamente all'introduzione dell'art. 117bis del TUB in vigore, nella sua prima formulazione, dal 28 dicembre 2011 (L. 214 del 22 dicembre 2011). Sia la precedente disciplina (art. 2-bis del d.l. 185/2008) che quella successiva (art. 117bis TUB) negano la possibilità di applicare una commissione sullo scoperto, la prima nel caso in cui l'esposizione non risulti protratta per oltre 30 giorni continuativi, la seconda (comma 2° art. 117bis TUB) nel caso in cui tale commissione non corrisponda alla "*commissione di istruttoria veloce*" disciplinata dallo stesso 2° comma dell'art. 117bis TUB. Benché ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, commi 2° e 3° (nella versione di cui alla legge di conversione n. 27/2012), il legislatore abbia assegnato agli intermediari il termine di 3 mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al 4° comma dell'art. 117bis TUB per adeguare i propri contratti alle nuove disposizioni dell'art. 117bis TUB, in ogni caso, la portata precettiva dell'art. 117bis TUB - pur nel contenuto limitato volto a negare l'applicabilità di una commissione diversa dalla "*commissione di istruttoria veloce*" alle ipotesi di sconfinamento individuate dal comma 2° dell'art. 117bis TUB - doveva ritenersi già pienamente opponibile agli intermediari anche anteriormente alla scadenza del termine di adeguamento, e dunque a decorrere dalla entrata in vigore della norma. Infatti, l'oggetto della delega al CICR di cui al 4° comma dell'art. 117bis TUB e per il quale è stato previsto dal legislatore il termine di adeguamento è volto ad individuare "*i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2°*".

In definitiva la "*spesa giornaliera per utilizzo oltre o assenza di fido*" descritta nel documento di sintesi n. 1 dell'8 marzo 2012 (all. 4 intermediario), se introdotta dall'intermediario anteriormente agli interventi normativi sopra descritti risulta essere in violazione del comma 1 dell'art. 2 bis del d.l. 185/2008, posto che la sua applicazione non risulta subordinata ad uno sconfinamento continuato per oltre 30 giorni. Se viceversa introdotta successivamente, risulta in ogni caso posta in violazione dell'art. 117bis TUB e del suo contenuto precettivo pur limitato sopra individuato. Infatti, nel caso di specie, essendo tale "*spesa*" stata applicata sulla base di un ricalcolo eseguito nel luglio 2012 e valido per il passato, non v'è chi non veda come nessuna "*istruttoria veloce*", giornalmente eseguita per consentire l'operatività in sconfinamento, può essere effettivamente intervenuta da parte dell'intermediario e, dunque, nessuna commissione di "*istruttoria veloce*" avrebbe potuto essere legittimamente pretesa dall'intermediario. In tale prospettiva, l'applicazione della "*spesa giornaliera per utilizzo oltre o assenza di fido*" anche nel caso in cui possa essere qualificata come "*commissione di istruttoria veloce*" apparirebbe, nel caso di specie, applicata illegittimamente in quanto senza causa.

Dall'esame dei prospetti depositati dall'intermediario sub all.ti 11 e 12 (prospetti pre-ricalcolo e post-ricalcolo) risulta che, per effetto del ricalcolo operato dall'intermediario nei primi tre trimestri del 2012, sono stati esposti ed addebitati nei confronti della ricorrente i seguenti importi a titolo di "*spesa giornaliera per utilizzo oltre o in assenza di fido*": euro 840,00 al 31 marzo 2012; euro 4.520,00 al 30 giugno 2012; euro 260,00 al 30 settembre 2012 per un ammontare totale di euro 5.620,00. Per quanto sopra osservato l'addebito dei suddetti importi appare illegittimo sussistendo quindi il buon diritto della ricorrente ad ottenerne lo storno.

Nessun profilo di illegittimità può viceversa ravvisarsi in relazione all'intervenuta applicazione del tasso di interesse previsto per il caso di sconfinò applicato dall'intermediario nell'ambito del suddetto ricalcolo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente l'importo di € 5.620,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO